

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 26 del 10/12/2025

Oggetto: Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 08/12/2025 all'oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 83 del 16/12/2024 ex art. 20, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).”.

IL REVISORE

VISTO:

- l'art. 239 del Tuel sulle funzioni e i compiti dell'organo di revisione;
- l'art. 175 (variazioni di bilancio) del D.Lgs. 267/2000;
- che dall'art. 103 all'art. 109 del Regolamento di Contabilità dell'Ente sono disciplinate le attribuzioni dell'organo di revisione economico finanziario;

VISTO:

- il testo della proposta di deliberazione n. 83 del 16/12/2024 riguardante la Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 79 del 19/12/2023 ex art. 20, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
- il parere preventivo e favorevole riguardo la regolarità amministrativa e tecnica dell'atto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO:

Secondo la disciplina dettata dall'art. 20, co.1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate), l'Ente deve provvedere alla *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Piano di razionalizzazione)*;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti Locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017) la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni

esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

Considerato altresì la raccomandazione dell'ANCI (cfr. *Linee guida del giugno 2017*) nonché la deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, a favore del parere del Revisore.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali, pertanto nell'attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, si esprime sulla realizzabilità del piano senza toccare il tema della discrezionalità politica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del *Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate*, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs. n. 175/2016.

CONSEGUENTEMENTE

Per quanto di sua competenza esprime **parere favorevole**, in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare n. 98 del 08/12/2025.

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

La Spezia, 10/12/2025

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Mario Bonelli